BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
16.04.2025 16:01:57 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
17.04.2025 16:00:48 CEST

DELIBERAZIONE 15 APRILE 2025
169/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2017, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1336ª riunione del 15 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione101/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 238/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 672/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 672/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 46/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2025, 208/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 204/2024/R/eel);
- il Regolamento relativo alla procedura istruttoria di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 approvato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) in data 26 gennaio 2023;
- la comunicazione dell'Autorità del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36150: di seguito comunicazione del 30 settembre 2021) all'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A. (di seguito anche: l'impresa);
- la comunicazione della CSEA del 18 marzo 2022 (prot. Autorità 12018 del 21 marzo 2022; di seguito: comunicazione del 18 marzo 2022);
- la comunicazione della CSEA del 4 ottobre 2022 (prot. Autorità 47311 del 4 ottobre 2022; di seguito: comunicazione del 4 ottobre 2022);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. S.p.A. del 4 aprile 2024 (prot. Autorità 25173 del 4 aprile 2024);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. S.p.A. del 18 giugno 2024 (prot. Autorità 43929 del 24 giugno 2024);
- la comunicazione dell'Autorità del 6 novembre 2024 (prot. Autorità 77436 del 6 novembre);
- la comunicazione della CSEA del 5 dicembre 2024 (prot. Autorità 85026 del 5 dicembre);
- la comunicazione della CSEA del 13 dicembre 2024 (prot. Autorità 87036 del 13 dicembre 2024; di seguito: comunicazione del 13 dicembre 2024);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. S.p.A. del 23 dicembre 2024 (prot. Autorità 89085 del 23 dicembre 2024; di seguito: comunicazione del 23 dicembre 2024);
- la comunicazione della CSEA del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8296 del 7 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8321 del 7 febbraio 2025, di seguito rispettivamente: comunicazione del 7 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 13 febbraio 2025 (prot. Autorità 9557 del 12 febbraio 2025, di seguito rispettivamente: comunicazione del 13 febbraio 2025);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. S.p.A. del 17 febbraio 2025 (prot. Autorità 10601 del 17 febbraio 2025; di seguito: comunicazione del 17 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 19 febbraio 2025 (prot. Autorità 12244 del 20 febbraio 2025; di seguito: comunicazione del 19 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 25 febbraio 2025 (prot Autorità 13535 del 25 febbraio 2025; di seguito: comunicazione del 25 febbraio 2025);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. del 4 marzo 2025 (prot. Autorità 15270 del 4 marzo 2025);
- la comunicazione di S.i.p.p.i.c. dell'11 marzo 2025 (prot. Autorità 17072 dell'11 marzo 2025);

- la comunicazione dell'Autorità del 2 aprile 2025 (prot. Autorità 23155 del 2 aprile 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 46/2019/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2016-2018;
- con la deliberazione 288/05, l'Autorità ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06 presentata dall'impresa per l'impianto di produzione elettrica di Capri, subordinando l'avvio dell'applicazione del regime al rispetto da parte della stessa di una serie di condizioni, tra le quali l'entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale e la stipula del contratto di dispacciamento con Terna, e limitandone la durata sino al 31 dicembre 2022, entro cui si prevedeva il completamento degli interventi connessi al secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale; nella medesima deliberazione, l'Autorità ha stabilito che per il periodo in cui è applicato il regime di reintegrazione dei costi di produzione

ex deliberazione 111/06, l'impianto di Capri sia escluso, per la quota dei costi relativi alla produzione elettrica, dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91;

- con la deliberazione 238/2018/R/eel, al punto 2., l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA di proporre, entro 60 giorni dalla definitiva ammissione dell'impresa al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti, tenendo conto della copertura dei costi relativi alla produzione elettrica assicurata dal suddetto regime;
- con la deliberazione 672/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato la metodologia proposta dalla CSEA per la determinazione delle aliquote di acconto relative alle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91 a favore dell'impresa, con decorrenza dal primo bimestre successivo al collegamento dell'isola di Capri alla rete di trasmissione elettrica nazionale e per gli anni successivi; con la medesima deliberazione, al punto 3, l'Autorità ha previsto che la CSEA adeguasse le aliquote di acconto di integrazione tariffaria spettanti all'impresa, di cui alla citata metodologia, a valle della definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, in modo che la quota dei costi di produzione elettrica fosse esclusa dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori in coerenza con quanto disposto al punto 5 della deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la comunicazione del 30 settembre 2021, l'Autorità ha comunicato all'impresa l'ammissione dell'impianto di Capri, di proprietà dell'impresa, al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 a decorrere dal 15 febbraio 2021, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la comunicazione del 18 marzo 2022, la CSEA ha formulato la proposta di rideterminazione delle nuove aliquote di acconto di integrazione tariffaria per l'impresa, secondo quanto previsto al punto 2. della deliberazione 238/2018/R/eel e al punto 3 della deliberazione 672/2018/R/eel, conseguente all'ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali, di cui alla deliberazione 111/06, perfezionata con comunicazione della stessa CSEA del 4 ottobre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 208/2024/R/eel, l'Autorità ha determinato, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 spettanti all'impresa per l'anno 2016;
- con la comunicazione del 13 dicembre 2024, la CSEA ha inviato a S.i.p.p.i.c. la prima comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 7 della legge 10/91 e il valore dell'aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l'anno 2017;

- con la comunicazione del 23 dicembre 2024, l'impresa ha richiesto la sospensione del procedimento per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l'anno 2017 in attesa che l'Autorità si esprimesse sulla riapertura dei termini ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel;
- la CSEA, con la comunicazione del 7 febbraio 2025, non riscontrando circostanze che potessero giustificare l'accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento, ha rigettato la richiesta dell'impresa di cui al punto precedente, concedendo all'impresa ulteriori 10 giorni oltre il termine previsto dal Regolamento relativo alla procedura istruttoria, per la presentazione di eventuali osservazioni in merito alle prime risultanze provvisorie trasmesse con la comunicazione del 13 dicembre 2024;
- S.i.p.p.i.c., con la comunicazione del 17 febbraio 2025, ha trasmesso le proprie osservazioni alla prima comunicazione, da parte della CSEA, delle risultanze istruttorie per la definizione dell'aliquota definitiva di integrazione tariffaria per l'anno 2017;
- con la comunicazione del 19 febbraio 2025, la CSEA ha trasmesso all'impresa la seconda comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 7 della legge 10/91 e il valore dell'aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l'anno 2017;
- con la comunicazione all'Autorità del 25 febbraio 2025, la CSEA ha comunicato le risultanze del procedimento istruttorio di quantificazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2017, spettante a S.i.p.p.i.c; la CSEA ha, altresì, indicato il valore dell'aliquota di integrazione tariffaria necessaria al calcolo degli acconti di integrazione tariffaria spettanti all'impresa per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, ai sensi del punto 3 della deliberazione 672/2018/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2017, per l'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- determinare, altresì, ai sensi del punto 3 della deliberazione 672/2018/R/eel, l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2017, spettante all'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., a titolo di acconto, per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- disporre che la CSEA corrisponda all'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le aliquote di integrazione tariffaria a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05 e dal punto 3 della deliberazione 672/2018/R/eel

DELIBERA

1. di determinare sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla Cassa Servizi energetici ambientali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa all'integrazione tariffaria per l'anno 2017, spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., S.i.p.p.i.c. S.p.A., nei termini previsti nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
2. determinare, altresì, l'aliquota di aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2017, a titolo di acconto, spettante all'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che la Cassa Servizi energetici ambientali corrisponda, a S.i.p.p.i.c. S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le integrazioni tariffarie a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05, dal punto 3 della deliberazione dell'Autorità 672/2018/R/eel;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini